



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XIII - n. 1-2018**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**25**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

## Presentazione

La rubrica dedicata alla giurisprudenza e legislazione internazionale ha raccolto anche in questo numero i documenti recenti più interessanti e che maggiormente abbiano destato clamore, nonché le sentenze più indicative delle fasi evolutive dei differenti orientamenti giurisprudenziali.

In merito alla laicità dello Stato, ecco sentenze francesi sulla valenza religiosa d'una barba, sulla necessità d'aver interiorizzato i principî d'*égalité* e *laïcité* e di metterli in pratica, sui *menus* sostitutivi nelle mense scolastiche, sulle fabbricerie in Alsazia-Lorena, nonché la recente legge polacca sulla chiusura domenicale dei negozi, che ha però molte eccezioni, poi sentenze statunitensi sull'appartenenza confessionale come causa di licenziamento o di ricusazione, sull'uso di fondi pubblici per la manutenzione di edifici di culto storici, e sentenze brasiliane sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Sulla Chiesa cattolica, abbiamo sentenze francesi sull'appropriazione non indebita di fondi parrocchiali, sulla non scindibilità d'una chiesa fra interno ed esterno, sulla rilevanza anche pubblico-istituzionale dei sacramenti in un Paese ove il Cattolicesimo sia religione di Stato, sul valore simbolico costituzionalmente rilevante d'una chiesa anche di notte.

Sull'Ebraismo, sentenze tedesche sulla libertà religiosa applicata agli appartamenti in affitto, canadesi sul lavoro di sabato, inglesi sulla non licenziabilità per insufficiente ebraicità, scozzesi sui limiti alla libertà d'espressione, statunitensi sui problemi matrimoniali.

Sull'Islam, tedesche sull'insegnamento dell'Islam nelle scuole, inglesi sulle scuole private islamiche con classi separate, indiane sull'inaffidabilità del ripudio istantaneo, francesi sulla *laïcité* come ordine pubblico.

Sui Sikh, sentenze tedesche sulle motociclette.

Sulla libertà religiosa, sentenze tedesche sulla Chiesa dello Spaghetto Volante Miracoloso, francesi sulla *laïcité* anche delle pause, irlandesi su Facebook, sentenze indiane sull'insindacabilità dello jus poenitendi e sui matrimoni inter-religiosi ed intercasta, ed infine canadesi sulle divinità che non hanno bisogno d'essere protette dallo Stato, sulla poligamia, e sulla rilevanza di Santa Claus e del Coniglio pasquale per le famiglie affidatarie.

## Laicità dello Stato

### FRANCIA

#### I) CAA Versailles, IVème chambre, n. 15VE03582, del 19 dicembre 2017.

<http://versailles.cour-administrative-appel.fr/>

Anche una barba troppo lunga può essere un simbolo religioso, ed è quindi inammissibile per un dipendente pubblico.

Come stagista nel reparto di chirurgia generale, in base ad una convenzione universitario-ospedaliera franco-egiziana, giunge in un ospedale francese un medico egiziano; subito dopo il suo arrivo, però, la direzione dell'ospedale gli chiede di tagliarsi l'imponente barba, perché potrebbe essere vista come simbolo religioso; la richiesta viene reiterata varie volte, ma sempre rifiutata, sicché la direzione ospedaliera rescinde anzitempo il rapporto di collaborazione con il suddetto stagista, che presenta ricorso contro questa delibera, sostenendo *in primis* che, pur essendo egli effettivamente musulmano, in nessun modo una barba possa essere considerata un simbolo religioso, e, *in secundis*, che il suo allontanamento sarebbe viziato da violazione della libertà religiosa.

La CAA di Versailles gli dà torto, affermando che l'ambiente multiculturale dell'ospedale rendeva l'applicazione del principio di *laïcité* particolarmente importante, sicché è pienamente legittima la richiesta rivoltagli di tagliarsi una barba che è oggettivamente tale da essere vista come simbolo religioso, benché ad essa non si sia accompagnato nessun atto di proselitismo, e, disattesa questa richiesta, è pienamente legittima come misura disciplinare l'interruzione anticipata dello stage.

#### II) CAA di Nantes, Vème chambre, n. 16nt03197, del 29 gennaio 2018.

<http://nantes.cour-administrative-appel.fr/>

Per ottenere la cittadinanza francese non è sufficiente non respingere i principi costituzionali, compresa la *laïcité*, è necessario abbracciarli convintamente.

Un richiedente cittadinanza francese nel corso del colloquio individuale previsto dall'iter procedurale aveva affermato di conoscere ed aver intenzione di rispettare le leggi francesi al riguardo, ma, essendo musulmano, di non essere d'accordo con l'idea che la *laïcité* sia il sistema migliore dei rapporti fra Stato e confessioni religiose, né che la poligamia e la subordinazione della donna all'uomo siano idee sbagliate; vistasi rifiutata la cittadinanza, fa ricorso.

Il ricorso viene respinto perché per acquisire la cittadinanza francese non è sufficiente conoscere nozionisticamente i principi di *laïcité* e di *égalité* che sono alla base della Costituzione francese, ma è necessario aderire convintamente ad essi.

### **III) Tribunal Administratif di Digione, n. 1502100/1502726, del 28 agosto 2017.**

<http://dijon.tribunal-administratif.fr/>

Una mensa scolastica che prevede menu sostitutivi per gli scolari islamici non viola la *laïcité*.

Il nuovo consiglio comunale d'una città decide, con motivazioni di risparmio economico, d'eliminare dalle mense scolastiche il 'doppio menu', cioè il menu sostitutivo previsto quando il menu 'ordinario' avesse pietanze contenenti carne di majale, introdotto dal 1984 per venir incontro alle esigenze della crescente popolazione studentesca di religione islamica.

La delibera viene impugnata per violazione della libertà religiosa.

Il Tribunale amministrativo respinge le tesi del Comune: è vero che, come dice quest'ultimo, il servizio di mensa scolastica abbia un carattere facoltativo, e che nessun accordo, nessuna convenzione, nessuna disposizione costituzionale, legislativa o regolamentare preveda l'obbligo di proporre anche un menu sostitutivo senza carne di majale; d'altro canto, a partire dal 1984, le mense scolastiche hanno sempre proposto un menu sostitutivo quando quello ordinario prevedeva carne di majale, e tale scelta ha permesso di accogliere, nel rispetto della libertà religiosa degli scolari e dei loro genitori, tutte le esigenze d'ordine religioso o culturale, e, soprattutto, non viola la *laïcité* della Pubblica Amministrazione, dato che il menu sostitutivo senza carne di majale non è riservato ai soli scolari islamici, ma può essere scelto da tutti, così come anche uno scolaro islamico potrebbe scegliere, volendo, il menu con la carne di majale. La mensa scolastica non impone regole alimentari d'origine religiosa a nessuno, ma invece cerca di rispondere efficacemente alla multiculturalità della società francese.

### **IV) Conseil d'État, IIème-VIème chambres réunies, n. 412462, dell'11 aprile 2018.**

<http://www.conseil-etat.fr/>

L'acquisizione della nazionalità francese richiede un'accettazione dei valori costituzionali, compresa la *laïcité*, non solo pro forma, bensì che sia effettiva e si traduca in gesti concreti. Una donna algerina aveva sposato un francese, ed aveva in seguito fatto domanda per ottenere la cittadinanza francese: nel corso della cerimonia di benvenuto, in Prefettura, la donna s'era però rifiutata di stringere la mano al segretario generale della Prefettura e ad un eletto locale, giustificando il gesto con motivazioni religiose, sicché il Primo Ministro, con decreto 20 aprile 2017, si è opposto alla concessione della cittadinanza francese per mancanza d'assimilazione alla comunità francese. La donna presenta ricorso, ma il Consiglio di Stato le dà torto, perché condivide l'idea che aver rifiutato di stringere la mano a due uomini rappresentanti le istituzioni indichi una mancata accettazione del principio costituzionale di *laïcité*.

**V) CAA di Nancy, IVème chambre, n. 16NC00485, del 20 febbraio 2018.**

**<http://nancy.cour-administrative-appel.fr>**

Ex art. 76 della Convenzione del 26 messidoro anno IX per il culto cattolico, resa esecutiva dalla legge 18 germinale anno X, che continua a regolare i culti in Alsazia e Lorena (Dipartimenti dell'Haut-Rhin, del Bas-Rhin e della Mosella), i lavori di manutenzione delle chiese spettano alle relative fabbricerie, previste dal decreto 30 dicembre 1809, il cui art. 92 *expressis verbis* le rende responsabili anche per le assicurazioni su beni e persone e per i rischi connessi alla responsabilità civile: se però avessero risorse economiche insufficienti, e solo in questo caso, le relative spese saranno a carico del municipio. Fabbriceria e comune non sono quindi obbligate in solido, ed una richiesta di risarcimento danni va presentata *in primis* alla fabbriceria, che è tenuta a pagare con fondi propri, senza potersi rivalere sul comune, che potrà intervenire solo se e quando la fabbriceria avesse terminato i fondi.

## POLONIA

### **VI) Legge per la limitazione delle attività commerciali di domenica e nei giorni festivi, del 10 gennaio 2018.**

<http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/305>

#### Titolo 1. Norme generali

##### Art. 1.

§ 1. La legge stabilisce le norme per la limitazione delle attività commerciali di domenica, nei giorni festivi, il 24 dicembre ed il sabato prima di Pasqua.

§ 2. Questa legge si applica agli imprenditori ex l. 2 luglio 2004 sulle attività economiche e commerciali (v. DU, 2017, nn. 2168, 2290, 2486, e DU, 2018, n. 107).

##### Art. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge, sul lavoro dipendente nelle attività commerciali si applica la legge 26 giugno 1974 (Codice del lavoro), v. DU 2018, nn. 108, 4, 138 e 305.

##### Art. 3.

Definizioni usate in questa legge:

1) luogo di commercio, è un luogo in cui si pratica il commercio e vengono svolte attività ad esso correlate, come (elenco non esaustivo): negozio, stand in fiera, stalla, magazzino, deposito di carbone, depositi di materiali da costruzione, centro commerciale, ufficio postale, se vi operano dipendenti o collaboratori;

2) commercio, è la vendita, lo scambio di merci con denaro;

3) attività correlate al commercio, sono l'inventario o lo stoccaggio delle merci presenti nel luogo di commercio;

4) dipendente, è una persona che lavora nel luogo di commercio sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, secondo le norme della legge 26 giugno 1974 (Codice del lavoro);

5) collaboratore, è una persona che lavora nel luogo di commercio sulla base non di un rapporto di lavoro subordinato ma di un contratto di diritto civile;

6) vacanze, sono i giorni elencati nell'art. 1, §1, legge 18 gennaio 1951 (DU 2015, n. 90);

7) praticare il commercio e svolgere attività ad esso correlate, significa svolgere le attività di cui ai nn. 2) e 3) di questo comma di domenica e nei giorni festivi, e più precisamente dalle ore 24 del sabato alle ore 24 della domenica, e dalle ore 24 del giorno precedente il giorno festivo alle ore 24 del giorno festivo;

8) distributori di carburante, sono i luoghi commerciali dove si vendono i combustibili liquidi, e la vendita di prodotti petroliferi è fatta sulla base della legge 10 aprile 1997, legge sull'energia (DU 2017, n. 220).

##### Art. 4.

Anche svolgere le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, a titolo gratuito è vietato la domenica, nei giorni festivi, il 24 dicembre ed il sabato prima di Pasqua.

Titolo 2. Limitazioni delle attività commerciali e connesse di domenica e nei giorni festivi.

Art. 5.

Di domenica e nei giorni festivi sono vietate le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sia se svolte dal titolare dell'attività commerciale, sia se affidate a dipendenti o collaboratori.

Art. 6.

§ 1. Il divieto di cui all'art. 5 non si applica:

- 1) ai distributori di carburante,
- 2) agli esercizi commerciali la cui attività prevalente sia il commercio di fiori,
- 3) alle farmacie,
- 4) alle strutture medico-veterinarie,
- 5) agli esercizi commerciali la cui attività prevalente sia il commercio di souvenir per turisti od oggetti devozionali,
- 6) agli esercizi commerciali la cui attività prevalente sia la vendita dei biglietti per i mezzi del trasporto pubblico, sigarette e tabacchi in generale, biglietti della lotteria, locali per scommesse,
- 7) agli uffici postali, ex l. 23 novembre 2012, legge sulle Poste (DU 2017, n. 1481, e DU 2018, nn. 106 e 138)
- 8) agli esercizi commerciali delle infrastrutture di crisi, ex l. 26 aprile 2007 (DU 2017, nn. 209 e 1566),
- 9) agli esercizi commerciali interni degli alberghi,
- 10) agli esercizi commerciali delle strutture sportive, museali, culturali,
- 11) agli esercizi commerciali temporanei allestiti per fiere, esposizioni, convegni
- 12) agli esercizi commerciali interni degli ospedali e delle altre strutture medico-sanitarie,
- 13) agli esercizi commerciali delle stazioni, ex l. 16 dicembre 2010, legge sul trasporto pubblico (DU 2017, nn. 2136 e 2371), dei porti e dei porti turistici, ex l. 20 dicembre 1996 sui porti e sui porti turistici (DU 2017, n. 1933) e l. 21 dicembre 2000, legge sulla navigazione interna (DU 2017, n. 2128),
- 14) agli esercizi commerciali di vendita del pesce fresco,
- 15) agli esercizi commerciali degli aeroporti, ex l. 3 luglio 2002, legge sul trasporto aereo (DU 2017, nn. 969 e 1089, e DU 2018, n. 138),
- 16) agli esercizi commerciali delle zone libere,
- 17) agli esercizi commerciali sui mezzi di trasporto, navi, aerei, piattaforme petrolifere,
- 18) agli esercizi commerciali nelle carceri,
- 19) agli esercizi commerciali all'interno di strutture militari,
- 20) agli esercizi commerciali online,
- 21) ai distributori automatici,
- 22) agli esercizi commerciali la cui attività prevalente sia il commercio di prodotti agricoli ex l. 25 agosto 2006, legge sulla sicurezza alimentare, (DU 2017, nn. 149 e 60),
- 23) ai grossisti di farmaci,
- 24) limitatamente al periodo fra il 1 giugno ed il 30 settembre, agli esercizi commerciali di macchine agricole e relativi pezzi di ricambio,
- 25) agli esercizi commerciali di fiori e candele per i cimiteri,
- 26) alle imprese di pompe funebri,
- 27) ai piccoli esercizi commerciali unipersonali,
- 28) alle panetterie, pasticcerie e gelaterie,

29) ai ristoranti,

30) agli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso di prodotti agroalimentari,

31) agli esercizi commerciali di acquisto all'ingrosso di prodotti agroalimentari,

32) agli esercizi commerciali al dettaglio di frutta e verdura.

§ 2. L'attività prevalente di cui al § 1 è quella indicata come prevalente nella domanda d'iscrizione al registro ufficiale nazionale delle attività commerciali, ex l. 29 giugno 1995, legge sulle statistiche pubbliche (DU 2016, n. 1068, e DU 2017, n. 60).

Art. 7.

§1. Il divieto ex art. 5 non si applica:

1) alle due domeniche precedenti Natale,

2) alla domenica precedente Pasqua,

3) all'ultima domenica di gennaio, aprile, giugno ed agosto.

§ 2. Se però in una delle domeniche di cui al n. 3 del § 1 cadesse un giorno festivo, allora il divieto ex art. 5 si applica.

Titolo 3. Limitazioni delle attività commerciali e connesse il 24 dicembre e il sabato prima di Pasqua.

Art. 8.

§ 1. Il 24 dicembre e il sabato immediatamente precedente il primo giorno di Pasqua, a partire dalle 14, salvo i casi ex art. 6, è vietato:

1) svolgere attività commerciali,

2) farle svolgere a dipendenti o collaboratori.

§ 2. Se il 24 dicembre cadesse di domenica, la disposizione del paragrafo 1 si applica egualmente.

Art. 9.

§ 1. Il dipendente conserva il diritto alla remunerazione giornaliera piena anche per il 24 dicembre o il sabato prima di Pasqua.

§2. Questa remunerazione è calcolata come giorno di ferie retribuito.

Titolo 4. Disposizioni sanzionatorie

Art. 10.

§1. Chi viola il divieto di svolgere attività commerciale o connesse di domenica o nei giorni festivi, è punito con una multa da 1000 PLN a 100.000 PLN [da 240 a 240.000 €, NdT].

§ 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chi svolge attività commerciali o connesse dopo le ore 14 del 24 dicembre o del sabato prima di Pasqua.

Art. 11.

L'applicazione delle sanzioni ex art. 10 segue le norme della l. 24 agosto 2001 (DU 2016, n. 1713).

Capitolo 5

Modifiche alle norme vigenti e norme finali

[...]

Art. 18. Questa legge entrerà in vigore il I marzo 2018.

Il Presidente della Repubblica polacca: A. Duda

## STATI UNITI

### **VII) Supreme Court of the State of Washington, affaire J.J. Sprague vs Spokane Valley Fire Department, n. 93800/8, del 25 gennaio 2018.**

<http://www.courts.wa.gov>

La necessaria e doverosa neutralità verso la religione non può diventare ostilità

Un vigile del fuoco usa la propria mail di servizio per comunicare e diffondere informazioni sulla locale associazione dei vigili del fuoco cristiani, di cui fa parte, e viene licenziato per aver violato la politica di neutralità religiosa dell'amministrazione dei vigili del fuoco.

Licenziamento impugnato per discriminazione antireligiosa.

La Corte Suprema dà ragione al vigile del fuoco licenziato, perché, *in primis*, non costituisce uso improprio della mail di servizio il fatto d'avvalersene per diffondere notizie su un'associazione di vigili del fuoco, come peraltro abitualmente fatto anche da altre associazioni simili, e, *in secundis*, neutralità dell'amministrazione dei vigili del fuoco non significa ostilità verso la religione.

### **VIII) Alabama Court of Civil Appeals, n. 2160563, del 28 luglio 2017.**

<http://judicial.alabama.gov/civil.cfm>

La sola fede religiosa di un giudice non può essere valido motivo per ricusarlo.

Dopo alcuni anni di matrimonio ed un figlio, una donna s'era scoperta lesbica ed aveva chiesto il divorzio, andando nel frattempo a convivere con un'altra donna. La causa, che doveva decidere l'assegno di mantenimento e l'affido del figlio, era stata assegnata ad un giudice che la domenica faceva anche il predicatore nella sua chiesa, noto per essere estremamente religioso. La moglie divorzianda chiede allora la ricusazione, affermando di temere i pregiudizi religiosi del giudice nei suoi confronti. La Corte d'Appello respinge la richiesta, affermando che le convinzioni religiose d'un giudice non siano motivo valido per ricusarlo.

### **IX) New Jersey Supreme Court, affaire FFRF vs Morris County, n. 79277, del 18 aprile 2018.**

<https://www.njcourts.gov>

Dal 2002 vengono usati fondi pubblici, 4,6 milioni di \$ nel 2016, per la manutenzione di 12 edifici di culto, oggettivamente antichi, di varie confessioni religiose, classificati come 'edifici storici'. Nel 2015 viene presentato ricorso per violazione dell'art. 1, comma 3, della Costituzione del New Jersey: "No person shall be ... obliged to pay

tithes, taxes, or other rates for building or repairing any church or churches, place or places of worship, or for the maintenance of any minister or ministry, contrary to what he believes to be right or has deliberately and voluntarily engaged to perform”. La Corte accoglie il ricorso, affermando che un edificio di culto – per quanto antico sia – ancora in uso da parte della relativa confessione religiosa, e che non venga utilizzato anche per cerimonie istituzionali, non può essere considerato “monumento storico”, e quindi l’uso di fondi pubblici per la correlata manutenzione costituisce non tutela del patrimonio storico dello Stato, bensì finanziamento alle confessioni religiose, e quindi è costituzionalmente vietato.

## **BRASILE**

### **X) Supremo Tribunal Federal, n. 4439, del 27 settembre 2017.**

**<http://www.stf.jus.br/>**

L’educazione religiosa nelle scuole pubbliche brasiliane, che è materia facoltativa, deve però essere di natura confessionale, cioè legata ad una specifica religione.

La laicità dello stato non implica la trascuratezza o l’emarginazione della religione nella vita della comunità, ma elimina la guida ed il controllo dello Stato rispetto alle proprie convinzioni, dato che lo Stato laico non incoraggia lo scetticismo, né la distruzione della religione, solo per consentire la coesistenza pacifica tra le diverse visioni del mondo, comprese quelle che implicano l’assenza di qualcosa al di là del piano fisico.

Allo stesso modo, lo Stato laico non può avere preferenze confessionali e non può interferire con le scelte religiose delle persone, nelle questioni confessionali, lo Stato brasiliano deve rimanere in una posizione di rigorosa neutralità assiologica al fine di preservare, a favore dei cittadini, l’integrità del diritto fondamentale alla libertà religiosa.

Per questo motivo l’insegnamento della religione nella scuola pubblica brasiliana è e resta una materia facoltativa, ma chi la sceglie ha il diritto di ricevere precisi insegnamenti dogmatici lato sensu della religione scelta, e non generici discorsi di storia o sociologia delle religioni.

## Chiesa cattolica

### FRANCIA

#### **XI) Cour de Cassation, chambre criminelle, n. 16/83860, del 6 dicembre 2017.**

<https://www.courdecassation.fr/>

Non commette appropriazione indebita il parroco che spendesse anche ingenti somme dei fondi parrocchiali per migliorie ed abbellimenti alla chiesa affidatagli, pur contro il parere del consiglio parrocchiale.

Un nuovo parroco, appena insediatosi, propone al consiglio parrocchiale per gli affari economici di fare alcuni lavori d'abbellimento della chiesa, l'acquisto d'un nuovo impianto d'amplificazione, di nuove statue per il presepe, per 60.000 euro, d'una statua di San Luigi, per 600 euro e d'un nuovo calice, per 3000 euro. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici esprime parere contrario, dicendo che "sarebbe catastrofico spendere queste somme per statue del presepe e calici e lavori d'abbellimento della chiesa quando c'è gente che muore di fame", ma il parroco procede egualmente alle spese de quibus. Denunciato dall'associazione diocesana per appropriazione indebita, è condannato in primo grado ed in appello. La Cassazione ribalta la sentenza sulla base di due argomenti: *in primis*, il parroco ha conservato tutte le fatture e gli scontrini degli acquisti fatti, da cui risulta com'egli effettivamente non abbia speso nemmeno un euro per se stesso o per migliorie alla casa parrocchiale, ma abbia speso tutte le somme contestate per abbellimenti della chiesa, e siccome ciò rientra esattamente fra i compiti di un parroco, evidentemente non può essere colpevole d'appropriazione indebita, dato che non s'è appropriato nemmeno d'un centesimo; *in secundis*, è vero che abbia ignorato il parere del consiglio parrocchiale per gli affari economici, ma tale parere per le leggi dello Stato è assolutamente irrilevante: è certo previsto dal Codex iuris canonici, ma sulla base sia del principio costituzionale di *laïcité*, sia dell'articolo 1 della legge di Separazione del 9 dicembre 1905, quanto dice il diritto canonico è assolutamente irrilevante per i tribunali dello Stato.

#### **XII) CAA di Douai, IIIème chambre, n. 16da00820, del 9 novembre 2017.**

<http://douai.cour-administrative-appel.fr/>

Un monumento storico ha diritto d'essere interamente restaurato a carico dello Stato, anche se è una chiesa.

Nel 2014 ricorreva l'VIII centenario della vittoria francese nella battaglia di Bouvines, una battaglia senza dubbio importante per la storia della Francia e dell'Europa intera, dato che Filippo Augusto, Re di Francia, trionfò su Ottone IV, Imperatore del Sacro Romano Impero, che perse la corona a favore di Federico II di Svevia, e su Giovanni Senza Terra, Re d'Inghilterra, che perse la Normandia, il Maine, l'Angiò,

la Turenna e la Bretagna, dovette por fine alle ostilità militari contro la Francia, e per salvare il trono fu costretto ad accordare ai suoi baroni la Magna Charta.

Nella circostanza, come già nel 1914, furono programmati lavori pubblici di restauro, manutenzione ed abbellimento per tutta la zona della battaglia, sia nell'ottica delle celebrazioni ufficiali, sia per il turismo; fra questi stanziamenti, 360.000 euro vennero destinati al restauro della chiesa di Bouvines, peraltro monumento storico nazionale; la delibera comunale viene impugnata in quanto un finanziamento per restaurare una chiesa sarebbe violazione della legge di separazione, ma limitatamente alla parte interna: si sosteneva, cioè, che la sola parte esterna della chiesa fosse propriamente monumento storico nazionale, e potesse dunque beneficiare di fondi pubblici per il restauro, dai quali avrebbe invece dovutovenir esclusa la parte interna, essendo edificio di culto *stricto sensu*.

La Corte Amministrativa d'Appello rigetta questa tesi, affermando sia assurdo voler dividere fra parte esterna e parte interna, mentre invece un edificio monumento nazionale costituisce un tutt'uno, è per intero monumento nazionale, non è che questa certificazione amministrativa della sua grande rilevanza storica possa essere applicata alla sola parte esterna; d'altro canto, poi, il suo restauro con fondi pubblici non ha finalità religiose, e dunque è perfettamente lecito e rispettoso del principio costituzionale di *laïcité* e della legge del 1905.

### **XIII) Cour de Cassation, Ière chambre civile, n. 16/28741, del 21 marzo 2018.**

**<https://www.courdecassation.fr/>**

Quando la celebrazione d'un sacramento può avere effetti rilevanti per la vita politico-istituzionale d'un Paese ove la religione cattolica è religione di Stato, il diritto alla privacy delle persone coinvolte, compreso un minore, passa in secondo piano rispetto al diritto all'informazione.

Nel caso d'un Paese ove la religione cattolica è la religione di Stato, il fatto che l'erede al trono celebri un matrimonio religioso con la propria compagna, e faccia battezzare il figlio già nato, facendolo così rientrare nella linea dinastica di successione al trono, è evento che attiene alla vita dello Stato e quindi è di interesse pubblico, perciò la pubblicazione della notizia e delle fotografie del matrimonio e del battesimo, benché non autorizzata, non costituisce violazione della privacy.

## GERMANIA

### **XIV) VWG di Magonza, n. 1/k/577/17, dell'11 gennajo 2018.**

**<https://vgmz.justiz.rlp.de>**

Il movimento giovanile d'un'organizzazione religiosa sudcoreana organizza un concerto con manifestazione pubblica a Magonza; pochi giorni prima, il responsabile dell'ufficio-sette della diocesi di Magonza, intervistato dal quotidiano locale, mette in guardia contro il pericolo di "manipolazioni mentali da parte di questa setta sudcoreana", e, intervistato dalla televisione pubblica del Land a seguito delle polemiche scatenate dalla sua prima dichiarazione, non le ritratta e anzi le ribadisce con forza. L'organizzazione religiosa sudcoreana presenta querela, che viene respinta, perché le parole contestate rientrano nella protezione della libertà religiosa: chi le ha pronunciate, infatti, non è né un pubblico ufficiale, tenuto quindi alla non discriminazione, né un privato cittadino, la cui libertà d'opinione incontra alcuni limiti regolati dalla legge, bensì un rappresentante d'una confessione religiosa, cioè la Chiesa cattolica nella sua articolazione territoriale della diocesi di Magonza, e non ha espresso un'opinione politica o denigrato i singoli appartenenti al movimento religioso sudcoreano, bensì ha espresso un'opinione in materia religiosa, cosa che peraltro la Chiesa cattolica è anche tenuta a fare perché ha il munus docendi, e quindi è protetto dalla libertà religiosa costituzionalmente garantita.

### **XV) OLG di Karlsruhe, n. 12/u/40/17, del 20 febbrajo 2018.**

**<http://www.olg-karlsruhe.de>**

Una chiesa ed il suo campanile hanno un'illuminazione esterna notturna dal tramonto all'alba. Nel dicembre 2015 il vecchio impianto a faretto viene sostituito con un impianto a led, ma, mentre prima le luci dei faretto erano direzionalmente orientate e lasciavano quindi zone al buio, ora quelle dei led illuminano a 360° gli appartamenti circostanti, i cui abitanti lamentano d'aver perduto la quiete dell'oscurità notturna, e chiedono che la parrocchia spenga di notte il proprio impianto d'illuminazione, dato che di notte la chiesa e campanile sono chiusi, collegando l'illuminazione all'orario delle campane, il cui funzionamento come segnale orario viene spento dalle 9 di sera sino alle 6 del mattino. La Corte di primo grado ed ora anche quella d'appello respingono l'istanza: i monumenti e gli edifici pubblici, municipio *in primis*, vengono illuminati di notte, pur essendo chiusi, perché sono un simbolo dello Stato, e lo stesso vale per la chiesa, che non è un edificio pubblico ma è simbolo d'un valore costituzionalmente protetto.

## Ebraismo

### GERMANIA

#### **XVI) SG di Berlino, n. S/162/AS/14273/17/ER, del 17 novembre 2017.**

<https://www.berlin.de/gerichte/sozialgericht/>

La libertà religiosa non comprende il diritto d'abitare il più vicino possibile all'edificio di culto.

Una famiglia ebrea Lubavitch di 5 persone si trasferì da Israele a Berlino nel luglio 2017: essendo molto religiosi, affittarono un appartamento in pieno centro, vicino alla sinagoga che frequentavano, per 2200 euro al mese, e chiesero al centro per l'impiego il pagamento mensile dell'affitto, nell'ambito delle misure sociali previste dall'Hartz IV, mentre cercavano lavoro.

Il centro per l'impiego si rifiutò di pagare un affitto così alto, offrendo loro il contributo standard previsto in questi casi, tenuto anche conto del numero dei componenti della famiglia, ossia 1000 euro mensili d'affitto.

La famiglia ebrea presentò ricorso contro questo diniego, sostenendo che con quella cifra sarebbero stati obbligati ad andare a vivere in periferia, lontano dalla sinagoga, ciò che avrebbe loro impedito di recarvisi tutti i giorni, violando così la loro libertà religiosa.

La Sozialgericht di Berlino dà loro torto, e sottolinea come nessun precetto religioso ebraico, nemmeno secondo la scuola Lubavitch, imponga di vivere nelle immediate vicinanze della sinagoga, essendo questo solo un pur pio e lodevole desiderio della famiglia ebraica, che il centro per l'impiego può rifiutarsi di esaudire senza per questo violare la loro libertà religiosa, anche perché questo desiderio non può essere esaudito con i fondi pubblici perché altrimenti anche i fedeli di tutte le altre confessioni religiose chiederebbero contributi per poter vivere in centro nelle immediate vicinanze dei loro edifici di culto.

## CANADA

### **XVII) Tribunal des Droits de la Personne, Province de Québec, district de Montréal, n. 500-53-000436-160, del 27 giugno 2017.**

<http://www.tribunaux.qc.ca/TDP/index-tdp.html>

Obbligare un ebreo a non lavorare di sabato, e vietargli di parlarne, costituisce violazione della sua libertà religiosa.

Un parrucchiere ebreo, benché molto osservante, decide di lavorare anche di sabato. Il suo datore di lavoro, parimenti ebreo, inizialmente gli suggerisce soltanto, e poi gli ordina, di non lavorare di sabato, in ragione d'una nuova politica aziendale secondo la quale i dipendenti ebrei non sono più autorizzati a lavorare di sabato, ma di non spiegare ai clienti la ragione della sua improvvisa assenza tutti i sabati.

Il parrucchiere sottostà al nuovo divieto, ma ne parla con una cliente, il datore di lavoro lo viene a sapere e lo licenzia: licenziamento impugnato.

Il Tribunale sottolinea che la libertà di coscienza e religione comprende sia il fatto d'aver delle convinzioni religiose e di poterle professare liberamente, sia il fatto di non essere costretto ad aderire ad una religione specifica o ad agire contro le proprie convinzioni, sicché l'ordine impartito al dipendente ebreo di non lavorare di sabato in quanto ebreo costituisce una discriminazione a suo danno su base religiosa; il Tribunale riconosce parimenti che anche il suo licenziamento sia in parte legato alla sua appartenenza alla religione ebraica, e che complessivamente la condotta del datore di lavoro, pur essendo anche questo ebreo, ha rappresentato una violazione della libertà religiosa del dipendente, donde licenziamento annullato e risarcimento di 12500\$ per lucro cessante e danno esistenziale.

## REGNO UNITO

### **XVIII) United Kingdom Employment Tribunals, affaire De Groen vs GMH, n. 2016/3347281, del 14 novembre 2017.**

**<https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal>**

Una scuola ebraica non può licenziare un'insegnante ebrea perché non sarebbe abbastanza ebrea.

La direzione d'una scuola materna ebraica ultraortodossa Lubavitch viene a conoscenza del fatto che una propria insegnante, ebrea anch'essa seppur non ultraortodossa, conviva more uxorio, e la licenzia per violazione dell'obbligo di conformarsi ai precetti religiosi ebraici; il licenziamento viene impugnato, ed annullato dal Tribunale, sulla base di due ragioni.

*In primis*, il contratto di lavoro riguarda il rispetto e l'insegnamento dei precetti ebraici secondo la specifica corrente Lubavitch durante le ore d'insegnamento a scuola, a proposito delle quali nessuna lamentela è stata mossa dalla direzione della scuola, che anzi era talmente soddisfatta del lavoro dell'insegnante da qua da essersi detta disposta a non licenziarla e ad attenderne il matrimonio, se fosse stato celebrato entro un lasso di tempo ragionevole; il punctum dolens è costituito dalla vita extrascolastica dell'insegnante, che convive senza essere sposata, e ciò violerebbe l'obbligo contrattuale di tenere comunque una condotta di vita moralmente irreprensibile sotto il profilo etico ebraico anche al di fuori delle ore di scuola.

Il Tribunale respinge però anche questo argomento, perché è vero che la comunità ultraortodossa Lubavitch ha criterî morali molto rigorosi cui lodevolmente si uniforma, ma è anche vero ch'essi non esauriscono tutto l'Ebraismo, che comprende anche correnti meno rigorose; l'insegnante licenziata è comunque ebrea, e questo non è contestato dalla scuola, che peraltro sapeva ab initio come quest'insegnante non seguisse la corrente Lubavitch ma una più liberal, e finché ci troviamo all'interno dell'Ebraismo, dice il Tribunale, nessuno può giudicare che un determinato comportamento sia più o meno ebraico di un altro, sicché non si può accusare l'insegnante licenziata d'aver violato le regole morali ebraiche.

### **XIX) Airdrie Sheriff Court, affaire PF vs Mark Meechan, 23 aprile 2018.**

**<http://www.scotland-judiciary.org.uk>**

Postare un video su Youtube, in modalità visibile a tutti, in cui si mostra d'aver addestrato il proprio cane a reagire all'espressione "Gas the Jews", ripetuta 23 volte in due minuti, ed a fare il saluto nazista all'ordine "Sieg Heil", vieppiù mentre su un monitor in secondo piano scorrono immagini trionfalistiche di Hitler, non può in nessun caso esser considerato come un video scherzoso di vita domestica mentre si gioca col proprio cane, né esercizio della libertà d'espressione, dato che, oltre alla propaganda

diretta, anche la banalizzazione del nazismo e dell'Olocausto che 6 milioni di Ebrei patirono sotto Hitler costituisce de facto un atto di antisemitismo e di oggettiva propaganda antisemita.

## STATI UNITI

### **XX) Court of Appeals, Third Circuit, affaire United States vs Stimler, 7 luglio 2017.**

<http://www.ca3.uscourts.gov/>

La motivazione religiosa non costituisce scusante od esimente per un reato.

Un marito ebreo ortodosso nonostante la sentenza del Beth din l'avesse riconosciuto colpevole del fallimento del matrimonio sottoposto a giudizio, si rifiutava di dare il ghet alla moglie. I tre Rabbini ortodossi componenti il Beth din ne organizzano allora il rapimento ed un successivo trattamento di persuasione affinché concedesse il ghet. Condannati per rapimento a pene detentive pesanti, fanno appello invocando l'esimente dell'aver agito per obbligo religioso, sicché la sentenza di primo grado costituirebbe violazione del Primo Emendamento dato che sostanzialmente li avrebbe condannati per aver esercitato la propria libertà religiosa.

La Corte d'Appello, però, conferma la condanna di primo grado, sulla base di due argomenti: *in primis*, un ghet ottenuto con rapimento, minacce e percosse sarebbe difficilmente considerabile come 'spontaneo', ed il ghet meusé, o dato dietro costrizione, è nullo, quindi la motivazione religiosa di per sé non sussiste, ma, secondo argomento, quand'anche vi fosse invece stata un'effettiva motivazione religiosa, essa non può in nessun caso scusare un reato grave come il rapimento ed i successivi maltrattamenti.

## Islam

### GERMANIA

#### **XXI) OVG della Nord Reno-Westfalia, n. 19/a/997/2, del 9 novembre 2017.**

<http://www.ovg.nrw.de/>

Le confessioni non riconosciute non hanno diritto a tenere l'insegnamento religioso nelle scuole.

Poiché la confessione islamica non ha un'intesa con lo Stato federale, né con il Land della Nord Reno-Westfalia, non è ufficialmente e formalmente riconosciuta come confessione religiosa, perciò non può tenere corsi d'istruzione religiosa nelle scuole dell'obbligo del Land, dato che per la normativa del Land le ore di lezione religiosa possono essere affidate solo a religioni ufficialmente riconosciute dal Bund od almeno dal Land.

### REGNO UNITO

#### **XXII) Court of Appeal d'Inghilterra e del Galles, civil division, n. 664, del 13 ottobre 2017.**

<https://www.judiciary.gov.uk>

Una scuola islamica che per motivi religiosi dividesse gli scolari in classi solo maschili e solo femminili non viola il principio di non discriminazione né l'Equality Act.

Una scuola privata islamica accoglie allievi dai 4 ai 16 anni, che a partire dal secondo anno vengono suddivisi e ripartiti in classi solo maschili e solo femminili. L'Ispettorato all'educazione cita la suddetta scuola per violazione dell'Equality Act per discriminazione basata sul sesso.

La Corte d'Appello capovolge la sentenza affermando che, *in primis*, si tratta d'una scuola islamica e quindi la separazione fra uomini e donne è protetta dalla libertà religiosa, ma, soprattutto, che non c'è nessuna discriminazione, dato che gli scolari e le scolare ricevono esattamente gli stessi corsi, studiano sugli stessi libri, fanno lezione in aule con le medesime apparecchiature, fanno la ricreazione nel medesimo cortile e giardino, benché ad orari sfalsati, in modo da rispettare anche in questa circostanza la divisione fra allievi ed allieve.

Se il trattamento scolastico è esattamente lo stesso, e le scolare non sono trattate peggio sotto nessun punto di vista, non c'è discriminazione, e la divisione qua talis, di cui pure si potrebbe discutere l'efficacia didattica nel 2018, rientra nella protezione della libertà religiosa.

## INDIA

### **XXIII) Supreme Court of India, affaire Bano vs Union of India et alii, 22 agosto 2017.**

<http://supremecourtfindia.nic.in/>

La pratica islamico-sunnita del divorzio istantaneo con triplice talaq è incostituzionale.

Con una sentenza di 395 pagine, presa con la maggioranza di 3 a 2, la Corte Suprema dell'India ha stabilito che il triplice talaq è incostituzionale, per varî motivi.

*In primis*, dice la Corte Suprema indiana, nel Corano non vi sono disposizioni per il divorzio immediato, essendovi al contrario previsto che il talaq possa essere pronunciato per una causa ragionevole, e comunque sempre preceduto da tentativi di riconciliazione fra marito e moglie.

Il talaq istantaneo, invece, è manifestamente arbitrario, giacché permette al solo marito di rompere a proprio arbitrio il legame coniugale senza alcun tentativo di rappacificazione: questa forma di talaq dev'essere quindi ritenuta in violazione del diritto fondamentale riconosciuto ex art. 14 della Costituzione indiana, che stabilisce l'eguaglianza di ogni persona davanti alla legge, senza discriminazioni per motivi di religione, razza, casta, sesso, ma se un marito musulmano può rompere unilateralmente un matrimonio senza nessun tentativo di salvarlo, ecco che viola i diritti d'eguaglianza della donna.

La normativa che lo prevedeva è il *Muslim Personal Law Application Act* del 1937, che però, all'art. 13 comma 1, fa riferimento alle 'leggi in vigore' all'epoca, mentre la Costituzione è successiva, per questo motivo la Corte Suprema ha la piena legittimità a dichiararlo incostituzionale, invitando al contempo il Parlamento a rivedere la legge del 1937 per armonizzarla con la Costituzione.

## FRANCIA

### **XXIV) CAA Marseille, Vème chambre, n. 17MA01337, del 3 luglio 2017.**

<http://marseille.cour-administrative-appel.fr/>

Violare la *laïcité* equivale a turbare l'ordine pubblico.

In spiaggia fra un gruppo di tre famiglie d'origine maghrebina, nel quale le donne indossavano hijab e burka, ed una quarantina d'altri bagnanti presenti era divampato un alterco tanto violento da richiedere l'intervento di gendarmi e CRS, e da concludersi con 5 persone ricoverate e 3 automobili incendiate. Per questo motivo il sindaco del comune in cui si trovava la spiaggia de qua ha emanato un'ordinanza che vietava l'accesso in spiaggia a chi avesse avuto un abbigliamento contrario al buon costume ed alla *laïcité*, ordinanza che è stata impugnata dalla Ligue des droits de l'Homme per violazione della libertà religiosa e per abuso di potere, dato che un sindaco può limitare le libertà individuali per motivi d'ordine pubblico, e non anche di violazione della *laïcité*.

La CAA di Marsiglia nega l'assunto, affermando che le violazioni alla *laïcité* sono anche violazioni dell'ordine pubblico, sicché rientrano fra le competenze d'un sindaco, che può quindi prendere provvedimenti al riguardo senza commettere abuso di potere.

## **Sikh**

### **GERMANIA**

#### **XXV) VGH del Baden-Württemberg, n. 10/s/30/16, del 5 settembre 2017.**

**<http://www.vghmannheim.de>**

Andare in moto non è obbligatorio, la tutela della libertà religiosa deve tenerne conto.

Un sikh aveva chiesto alla città di Konstanz, ove viveva, l'esenzione dall'obbligo d'indossare il casco per andare in motocicletta, che gli era stata rifiutata.

Egli aveva allora impugnato questa delibera, sostenendo ch'essa configurasse una violazione della sua libertà religiosa, dato l'obbligo per i Sikh d'indossare il turbante.

La VGH, però, respinge il ricorso: la sua libertà religiosa non è violata dall'obbligo d'indossare il casco, dato che per spostarsi in città non è indispensabile andare in moto: vi sono molti altri mezzi di trasporto che gli permetterebbero d'indossare il turbante senza casco. Nel caso in cui volesse, però, e dunque non per obbligo imposto dallo Stato, dal Land o dalla città, ma per sua libera scelta, andare in motocicletta, allora dovrà soggiacere ad una limitazione della sua libertà religiosa, che non è violazione perché a) è molto limitata nel tempo, b) è per sua libera scelta, c) è per sua tutela e protezione, dato il superiore interesse collettivo alla sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale.

## Libertà religiosa

### GERMANIA

#### **XXVI) OLG del Brandeburgo, n. 4/u/84/16, del 2 agosto 2017.**

<https://www.berlin.de/gerichte/oberverwaltungsgericht>

Il riconoscimento di associazione religiosa, con tutti i privilegi connessi, non può essere dato ad un'associazione che non faccia riferimento ad una divinità potenzialmente esistente, né che si basi su una qualche teoria generale di visione del mondo.

L'associazione "Chiesa dello Spaghetti Volante Miracoloso", o pastafariana, ha chiesto il riconoscimento come associazione religiosa, con tutti i privilegi connessi. Le è stato negato, accordandole quello di semplice associazione culturale. Di qui il ricorso all'OLG del Brandeburgo, che però conferma il diniego: un'associazione, per essere riconosciuta come religiosa, deve avere necessariamente un riferimento ad una religione, o ad una filosofia di visione del mondo spirituale od anche filosofico-atea, dato che la religione e la libertà religiosa sono cose molto serie per le quali nel corso dei secoli vi sono state atroci guerre e decine di migliaia di morti. Il culto pastafariano, o dello Spaghetti Volante Miracoloso, non rientra in nessuna delle categorie di pensiero citate, e può quindi essere riconosciuto solo come associazione culturale.

### FRANCIA

#### **XXVII) CAA Lyon, IIIème chambre (à trois), n. 15LY02801, del 28 novembre 2017.**

<http://lyon.cour-administrative-appel.fr/>

La *laïcité* per i dipendenti pubblici vale anche quando sono in pausa.

X, vistosi respinta la candidatura per un posto da netturbino-autista nell'azienda municipale di nettezza urbana, avendo esposto durante il colloquio per l'eventuale assunzione la sua intenzione di utilizzare le varie pause contrattualmente previste per la preghiera islamica, fa ricorso per violazione della libertà religiosa.

La Corte Amministrativa d'Appello di Lione gli dà torto, perché le pause contrattualmente previste sono pausa dall'attività lavorativa, non dal servizio, sono cioè sospensioni, non interruzioni, tant'è vero che i dipendenti pubblici con divisa hanno l'obbligo di tenerla indosso anche durante la pausa per il pranzo e le altre pause.

Per questa ragione il dipendente pubblico mentre è in servizio non può compiere atti palesemente e visibilmente contrari alla *laïcité* della Pubblica Amministrazione; ciò non costituisce violazione della libertà religiosa perché a) nessuno è obbligato a diventare dipendente pubblico, b) l'obbligo di rispettare la *laïcité* è circoscritto al solo orario di lavoro.

## REGNO UNITO

### **XXVIII) Court of Appeal dell'Irlanda del Nord, n. 48, del 19 dicembre 2017.**

<https://www.judiciary-ni.gov.uk/>

Facebook può diffondere i dati sulle convinzioni religiose degli iscritti.

In primo grado, Facebook era stato condannato a pagare 3000£ di danni per aver diffuso foto ed informazioni relative convinzioni religiose dei figli del ricorrente, violandone a suo dire la privacy.

In appello, la questione viene fortemente ridimensionata: le informazioni personali sono private o non lo sono sulla base delle circostanze: molte persone religiose partecipano ad atti di culto pubblici in compagnia d'un gran numero d'altri fedeli, in tal caso la loro convinzione religiosa non può essere un dato coperto da privacy, come pure la diffusione di fotografie, se prese in luogo pubblico, delle cerimonie religiose in questione. Più che di privacy in generale, quindi, bisogna parlare di ragionevole aspettativa di privacy, e chi pubblica qualche informazione personale su Facebook non può oggettivamente avere un'elevata aspettativa di privacy, di cui non si può poi lamentare la violazione.

## CANADA

### **XXIX) Supreme Court of Canada, Ktunaxa Nation Council vs Minister of Forests, Lands and Natural Resource Operations and Glacier, n. 54, del 2 novembre 2017.**

<https://www.scc-csc.ca/>

La libertà religiosa garantita dallo Stato riguarda gli uomini, non anche le divinità

La popolazione aborigena Ktunaxa si oppose, invocando la tutela alla libertà religiosa, alla realizzazione d'una stazione sciistica in una zona considerata sacra in quanto ritenuta sede dello spirito del Grizzly. Le istanze di sequestro e di sospensione dei lavori, respinte nelle giurisdizioni inferiori, arrivano alla Corte Suprema, che parimenti le respinge proprio negando la violazione della libertà religiosa ex art. 2 comma a della Charter of Rights and Freedoms, ed ex art. 35 della Costituzione.

Secondo la Corte Suprema, infatti, gli indigeni Ktunaxa non sono alla ricerca d'una protezione per la libertà di credere nello spirito del Grizzly gigante, o per la libertà di fare proselitismo per lo spirito del Grizzly gigante, e nemmeno per la libertà di svolgere le pratiche di culto ad esso correlate; essi vorrebbero che lo Stato proteggesse lo spirito stesso del Grizzly gigante, cosa impossibile perché lo spirito d'una divinità, entità incorporea-metafisica, certamente non ha bisogno della protezione dello Stato.

**XXX) Supreme Court of British Columbia, affaire Blackmore et Oler, n. 2017/1288, del 24 luglio 2017.**

[http://www.courts.gov.bc.ca/supreme\\_court/](http://www.courts.gov.bc.ca/supreme_court/)

La poligamia non rientra nella protezione della libertà religiosa.

Due ex vescovi mormoni sono stati condannati per poligamia: l'uno aveva 25 mogli, l'altro 5. Entrambi hanno eccepito il diritto di libertà religiosa, dato che per quelle correnti dei Mormoni che interpretano correttamente la Bibbia (afferma una difesa) o che non hanno svenduto la vera religione per i vantaggi economici di far parte degli Stati Uniti (l'altra) la poligamia è tuttora ammessa. La Corte, senza entrare nel merito delle corrette interpretazioni della Sacra Scrittura né della fedeltà o meno agli insegnamenti *ivi* contenuti, afferma che, in ogni caso, la poligamia non rientra nell'ambito di protezione della libertà religiosa, ma è e resta un reato che va perseguito.

## **INDIA**

**XXXI) Supreme Court of India, n. 366/2018, del 9 aprile 2018.**

<http://supremecourtfindia.nic.in/>

Una ragazza hindu si converte all'Islam per sposare un musulmano. La sua famiglia impugna il matrimonio, affermando che la conversione sarebbe stata motivata dal solo desiderio di sposarsi, quindi non sincera se non addirittura forzata, ed ottiene l'annullamento del matrimonio. Sentenza impugnata dai due 'ex' coniugi, ed annullata dalla Corte Suprema, che fa dunque rivivere il vincolo matrimoniale: la libertà personale, compresa quella di sposarsi, è prevista ex art. 21 Cost., la libertà religiosa, compresa quella di convertirsi, ex art. 25 Cost.; bisogna ricordare la distinzione fra foro interno e foro esterno: nessuna Corte, né peraltro nessuno in assoluto, ha titolo o potere per giudicare in foro interno sulla sincerità di una conversione, che, per quanto riguardi invece il foro esterno, nel caso specifico era stata giudicata perfettamente valida dalla comunità religiosa ad quam, cioè quella islamica. La sentenza che aveva annullato il matrimonio aveva giudicato la coscienza di una persona, commettendo un errore giuridico, di più un abuso costituzionale.

## **XXXII) Supreme Court of India, n. 231/2018, del 27 marzo 2018.**

<http://supremecourtfindia.nic.in/>

I matrimoni inter-religiosi e inter-casta sono perfettamente leciti e legali, se celebrati fra persone maggiorenni, consenzienti e capaci d'intendere e di volere, ed ogni tentativo da parte delle rispettive famiglie di esercitare pressioni in senso contrario costituisce non già una manifestazione della libertà d'espressione, certo spiacevole ma lecita, bensì violenza privata, aggravata dal tentativo di violazione dei diritti costituzionalmente protetti alla libertà religiosa ed alla libertà personale.

## **CANADA**

## **XXXIII) Ontario Superior Court of Justice, n. 17/61225, del 6 marzo 2018.**

<http://www.ontariocourts.ca>

Due coniugi protestanti si offrono come genitori affidatari a fine maggio 2015; a luglio seguono il corso di formazione, dichiarando subito che, per motivi religiosi, non avrebbero festeggiato Halloween o parlato di Santa Claus o del Coniglio pasquale con i bambini che fossero stati loro affidati; alla fine del corso il locale Ufficio degli assistenti sociali li ritiene comunque idonei, ed il 18 dicembre 2015 dà loro in affidamento due bambine, di 3 e 4 anni.

A gennaio 2016, ad una prima visita di controllo da parte degli assistenti sociali, emerge che a Natale le due bambine hanno ricevuto bei regali, ma i genitori affidatari hanno loro spiegato che Santa Claus non esiste, e che i regali venivano da loro genitori; gli assistenti sociali fanno un primo richiamo alla famiglia affidataria.

Il 26 febbraio 2016, l'Ufficio degli assistenti sociali convoca i due genitori affidatari esortandoli, per la Pasqua in arrivo, a spiegare alle bambine che il Coniglio pasquale esiste veramente e che è lui a portare le uova di cioccolata; i genitori protestanti si rifiutano, assicurando che avrebbero fatto avere alle due bimbe delle bellissime uova di cioccolato, ma che non avrebbero mai detto loro che il Coniglio pasquale esiste veramente *etc.*

Il 4 marzo l'Ufficio degli assistenti sociali toglie le due bambine alla coppia, revocandone anche l'idoneità come affidatari per il futuro; la coppia protestante cita in giudizio l'Ufficio degli assistenti sociali per violazione della libertà religiosa e, nello specifico, delle sezioni 2 e 15 della Charter of Rights and Freedoms.

La Corte dà loro ragione, ed annulla anche il provvedimento di revoca dell'idoneità affidataria.